



COMUNE DI CALABRITTO

(Provincia di Avellino)

COPIA

Prot. N. 271 del 17 GEN 2022

N. 35 Reg. Deliberazioni.-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Categoria	Classe

Verbale seduta straordinaria urgente 1^a convocazione

OGGETTO Razionalizzazione annuale delle società partecipate -art. 20 decreto legislativo 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al :

SERVIZIO:

N. 1 Amministrativo

N. 2 Finanziario

N. 3 Polizia Urbana

N. 4 Tecnico

UFFICIO;

Di Gabinetto del Sindaco

FASCICOLO

Calabritto, Li. _____

Il Segretario Comunale

Per Ricezione:

(firma leggibile)

L' anno **DUEMILAVENTUNO** addì ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 nella residenza Sociale previa l'osservanza di tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
1	CENTANNI	Gelsomino-Sindaco-	X	
2	MORETTO	Antonio	X	
3	VISCIDO	Lucio	X	
4	MELILLO	Giuseppe	X	
5	CIANCIULLI	Angelo	X	
6	SIERCHIO	Giuseppe	X	
7	DI POPOLO	Giacomo	X	
8	DEL GUERCIO	Giuliano		X
9	CALVANESE	Carmine		X
10	D'ALESSIO	Giuseppe	X	
11	MELILLO	Antonio		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott Aniello D'Angelo. Il Sig prof. Giuseppe Sierchio , nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate -art. 20 decreto legislativo 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Pareri resi ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-

Il Responsabile del Servizio _____

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE-

Il Responsabile del Servizio _____

CALABRITTO 22.12.2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

a) la decisione in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:

a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

- il T.U. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore ad un milione di euro;

- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

a) per i provvedimenti di ricognizione 2020 (triennio 2017-2019) e 2021 (triennio 2018-2020) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro;

b) il limite di almeno un milione di euro si applica a decorrere dal 2020 sul triennio 2018-2020 (articolo 20, comma 2, lettera d e articolo 26, comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

- per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, del T.U. differenzia le modalità applicative e dispone che per le società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producano energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU.

Premesso che:

- l'articolo 24 del T.U. del 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

- che il Comune di Calabritto ha adottato tale provvedimento con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2017 recante " *Comunicazione del Sindaco: Presa d'atto deliberazione di C.C. n. 11 del 4.5.2017 in esecuzione delle Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.lgs. n. 175/2016*", opportunamente trasmesso alla Sezione Controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ed alla struttura monitoraggio delle partecipazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2017 con il quale si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

Viste le schede di rilevazione allo stato pervenute dalle quali emergono le seguenti partecipazioni:

1. Asmenet soc.cons. a r.l. - quota di partecipazione dello 0,14 %
2. Asmez consortile - quota di partecipazione dello 0,06%
3. Asmel soc. cons. a r.l. – quota di partecipazione dello 0,085%

come depositate in atti, dalle quali emerge che trattandosi di consorzi, ai sensi degli artt. 2602 e segg. del codice civile, non rientrano tra le società oggetto di razionalizzazione, come confermato anche con deliberazione della Corte dei Conti Campania n. 73 del 2017, trattandosi in ogni caso di partecipazioni afferenti l'erogazione di servizi strumentali dell'ente;

Considerato che

- dalla rilevazione effettuata è emerso che il Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia", il Consorzio A.T.O., ed il Consorzio "A.S.I." sono costituiti ex art. 31 del T.U.E.L. (cfr. fra tutte Deliberazione Corte Conti sez.Veneto n. 205/2015/PAR) e, pertanto, non soggetti alle attività di revisione straordinaria ex art. 24 né ordinaria ex D.lgs.n. 175/2016;

- di recente il Comune Calabritto ha aderito obbligatoriamente ex lege all'Ente Idrico Campano (di seguito indicato EIC), istituito con L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, amministrativa e contabile nonché all'Ente di Ambito Territoriale (EDA), per l'adesione ad ognuno ha versato la quota di acquisto della partecipazione pari ad € 0,85 x numero degli abitanti, con una quota di partecipazione del 0,21% (anno 2020);

- inoltre, risulta aderire allo Sviluppo Sele Tanagro s.r.l., con una quota di partecipazione versata di € 391,60, società operativa del patto territoriale non oggetto di razionalizzazione, per la quale non essendo intervenuta la ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell'art.2447cc, mediante la contemporanea riduzione ed aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale- società in scioglimento giusto atto pubblico del notaio Giuseppina Cassese Rep n.1341 del 13.07.2021, riportando una perdita riferita alla percentuale di partecipazione di questo Comune pari a 3,19% risultante in € 888,70 oltre alla quota della provincia per € 246,00 ;

- non sono pervenute ulteriori o più aggiornate schede di rilevazione;

Preso atto che sulle base delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'Area Economico Finanziaria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2020 allegato alla presente

(ALLEGATO A), redatto conformemente alle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, afferente la Revisione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche – art. 20 D. Lgs. n. 175/2016.

Considerato che:

- questa assemblea, in attuazione dell'articolo 20 del TU, intende fare proprio ed approvare il Piano di razionalizzazione 2020;
- sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Richiamato il parere del Revisore Unico dei Conti

Udita la relazione sulla proposta da parte del Sindaco

Con la seguente votazione ed espressa per alzata di mano:

Presenti :8 (otto)

Assenti: 3 (tre)

Favorevoli:7 (sette)

Astenuto:0 (nessuno)

Contrari: 1 (uno) cons.D'Alessio Giuseppe

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2020 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), redatto conformemente alle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, afferente la Revisione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche – art. 20 D. Lgs. n. 175/2016;
3. Inoltre, stante l'urgenza dell'adempimento imposta dal d. lgs n. 175/2016 ed ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione ed espressa per alzata di mano:

Presenti :8 (otto)

Assenti: 3 (tre)

Favorevoli:7 (sette)

Astenuto:0 (nessuno)

Contrari: 1 (uno) cons.D'Alessio Giuseppe

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. L.g.vo 18.8.2000 n. 267.



C.A.P. 83040

e-mail: comunecalabritto@libero.it

COMUNE DI CALABRITTO

Provincia di

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Prot. N° 8531

Del 20.12.2021

Verbale n.08 del 17/12/2021

Parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto " Razionalizzazione annuale delle società partecipate-art.20 D.Lgs.175/2016-Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Il sottoscritto Dott. Domenico Abate, quale organo di revisione dell'Ente, all'uopo nominato, ai sensi dell'art.234 comma 2-3 del T.U.E.L., giusta delibera C.C. n.14 del 23/06/2021;

In ottemperanza dell'art.239 del TUEL, per il quale, l'Organo di Revisione svolge funzioni ed attività di collaborazione con l'Organo Consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento vigente;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: Razionalizzazione annuale delle società partecipate ~ art. 20 D.Lgs.175/2016- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché i richiamati art.20 del T.U e art.49 del TUEL;

Tenuto conto dei pareri espressi dai responsabili dei settori interessati;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Domenico Abate

PROCESSO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 2020

*Piano di revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche*

Art. 20 Decreto Legislativo n. 175/2016

Comune di Calabritto
Provincia di Avellino

INTRODUZIONE

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, a procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Si rimarca che **il processo di razionalizzazione ordinaria è obbligatorio**, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 20, per le società:

- che non svolgano le attività che legittimano l'acquisto o il mantenimento delle partecipazioni (tali attività sono elencate all'articolo 4 e riguardano: produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma, realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale con un contratto di partenariato pubblico privato, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, servizi di committenza);
- che siano prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate o di enti pubblici strumentali;
- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, sempreché non abbiano in gestione servizi d'interesse generale.

Inoltre, la razionalizzazione è obbligatoria qualora sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento o esista la necessità di aggregare società.

Infine, grazie alle modifiche introdotte dal decreto correttivo, le amministrazioni non potranno conservare partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro fino al 2019, mentre dal 2020 il limite è pari ad un milione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

Il comma 1, dell'articolo 20, prevede espressamente che anche le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione devono darne comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti ed al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando l'applicativo "Partecipazioni" in <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Al 31 dicembre 2017, il Comune di Calabritto partecipava al capitale dei seguenti organismi:

Sviluppo Sele Tanagro s.r.l.

Dopo vari solleciti, è stata acquisita la sola visura camerale con protocollo dell'ente n. 5948 del 17.12.2018 dove risulta una quota di partecipazione versata di € 391,60. Allo stato, si registra una perdita di esercizio come riportato in delibera.

Alla luce delle schede di rilevazione emerge quanto segue:

1. Asmenetsoc.cons. a r.l. le cui schede sono aggiornate alla quota di partecipazione dello 0,14 % , Asmez consortile aggiornate alla quota di partecipazione dello 0,06% ed Asmelsoc. cons. a r.l. aggiornate alla quota di partecipazione dello 0,154% che si allegano, sono consorzi costituiti ai sensi degli artt. 2602 e segg. del codice civile e non rientrano tra le società oggetto di razionalizzazione, come confermato anche con deliberazione della Corte dei Conti Campania n. 73 del 2017, svolgendo servizi strumentali e di committenza;
2. Il Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia", il Consorzio A.T.O., ed il Consorzio "A.S.I." sono costituiti ex art. 31 del T.U.E.L. (cfr. fra tutte Deliberazione Corte Conti sez.Veneto n. 205/2015/PAR) e, pertanto, non soggetti alle attività di revisione straordinaria ex art. 24 D.lgs.n. 175/2016;

3. Di recente il Comune Calabritto ha aderito obbligatoriamente ex lege all'Ente Idrico Campano (di seguito indicato EIC), istituito con L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nonché all'Ente di Ambito Territoriale (EDA), per l'adesione ad ognuno ha versato la quota di acquisto della partecipazione pari ad € 0,85 x numero degli abitanti, con una quota di partecipazione per entrambi del 0.21% (anno 2020);

Non risultano pervenute ulteriori schede di rilevazione.

Il presente Piano, parte integrante e sostanziale del deliberato consiliare, verrà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ed alla Struttura di Monitoraggio sulle Partecipazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Responsabile

Area Economico Finanziaria

f.to Gelsomino Centanni



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Sierchio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Aniello D'Angelo

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Calabritto li, 12.2.2021

Il Segretario Comunale dott. Aniello D'Angelo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

N. 29 Rep. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia del presente verbale, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Calabritto li, 12.2.2021

Il Responsabile del Servizio Gelsomino Centanni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO
(4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, **non soggetta al controllo preventivo di legittimità**, è stata pubblicata, su conforme certificazione del Responsabile del Servizio, nelle forme di legge, all'Albo pretorio del Comune e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 ed è dichiarata immediatamente eseguibile.

Calabritto li, 12.2.2021

Il Segretario (Dott. Aniello D'Angelo)

